



Roma, 3 gennaio 2022

- Ai **DATORI DI LAVORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:**
- Ai Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per tutti gli uffici del Ministero aventi sede in Roma nel "Palazzo delle Finanze" di Via XX Settembre, 97 e nel Palazzo di Via dei Normanni, 5 e Via Labicana, 123
Cons. Valeria Vaccaro
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
- Ai Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di Regione
LORO SEDI
- Ai Direttori degli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie Regionali per le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed eventuali sedi decentrate dipendenti dalle stesse
LORO SEDI
- Ai **DIRIGENTI PER LA SICUREZZA CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO:**
- Ai Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali
Dott.ssa Susanna La Cecilia
dcla.dag@pec.mef.gov.it
- Ai Dipartimento delle Finanze
Direttore generale delle Finanze
Dott.ssa Fabrizia Lapecorella
df.udg@pce.finanze.it
- Ai Direttore della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
Via Labicana, 123
Dott. Fernando Lio
commtribregrm@pec.finanze.it



FUNZIONE PUBBLICA

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ai Direttrice della Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Dott.ssa Marina Inches
commtribprovrn@pec.finanze.it
- Alla Direttrice della Direzione del Personale
Cons. Parrella Monica
monica.parrella@mef.gov.it
dcp.dag@pec.mef.gov.it
- Ai **PREPOSTI ALLA SICUREZZA:**
- Ai Dirigenti non generali a capo di ogni ufficio MEF
LORO SEDI
- Ai Direttori delle Commissioni Tributarie Regionali aggregate della Basilicata, del Molise, dell'Umbria e della Valle d'Aosta
LORO SEDI
- Ai Direttori delle Commissioni Tributarie Provinciali
LORO SEDI
- Ai Direttori delle Commissioni Tributarie di I grado di Bolzano e Trento
LORO SEDI
- Ai Direttori delle Commissioni Tributarie di II grado di Bolzano e Trento
LORO SEDI
- Ai Funzionari responsabili di sedi staccate
LORO SEDI
- All' **Ufficio di Gabinetto del Ministro**
Dott. Giuseppe Parise
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ai **Dipartimento del Tesoro**
Capo Dipartimento
Dott. Alessandro Rivera
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
- Ai **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**
Ragioniere Generale dello Stato
Dott. Biagio Mazzotta
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it



- Al **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**
della sede di Via XX Settembre, 97 - Roma
Arch. Gianluca Canofeni
gianluca.canofeni@mef.gov.it
- Ai **Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione**
di tutte le altre sedi centrali e territoriali del MEF
(tramite i Dirigenti e Preposti alla sicurezza)
LORO SEDI
- Al **Medico Competente**
Col. Francesco De Nuntiis
Coordinatore Medici Competenti MEF
francesco.denuntiis@mef.gov.it
- Ai **Medici Competenti**
di tutte le altre sedi territoriali e centrali del MEF
(tramite il Coordinatore Medico Competente MEF)
LORO SEDI
- Ai **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**
di tutte le altre sedi centrali e territoriali del MEF
(tramite i Datori di lavoro MEF)
LORO SEDI
- Ai **Componenti del COMITATO DI MONITORAGGIO E CONSULTIVO
del MEF**
(tramite i Datori di lavoro MEF)
- Al **Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali**
Dott. Ernesto Perna
ernesto.perna@mef.gov.it
relazionisindacali.dag@mef.gov.it
- e, p.c.: Al **Ministro dell'Economia e delle Finanze**
On. Daniele Franco
mef@pec.mef.gov.it
- Alla **Sottosegretaria di Stato**
On. Alessandra Sartore
segreteria.sartore@mef.gov.it
alessandra.sartore@mef.gov.it



OGGETTO: Lavoro agile - Misure di contenimento contagi da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro - Rispetto della gerarchia delle fonti del diritto e superamento, per motivi di sicurezza, del D.M. 8 ottobre 2021.

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, il SARS-CoV-2 è stato inserito nell'elenco degli agenti biologici e classificato nel gruppo di rischio 3, cioè tra quelli che possono causare malattie infettive nell'uomo e costituire un rischio di propagazione nella comunità.

Al fine di evitare o di minimizzare l'esposizione a tale rischio, la Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, nella Dichiarazione del 26 giugno 2020, ha richiamato gli Stati membri al rispetto degli obblighi specifici e rigorosi in materia di salute e sicurezza previsti dalla Direttiva 2000/54/CE avente per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare dall'esposizione agli agenti biologici sui luoghi di lavoro.

Nello specifico, la citata Direttiva 2000/54/CE prevede che *“Devono essere prese misure preventive per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti biologici”* (Considerando n. 8) e che *“I datori di lavoro devono adeguarsi ai nuovi sviluppi tecnologici al fine di migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”* (Considerando n. 7).

Inoltre, la stessa Direttiva richiama i Datori di lavoro a determinare, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, *“la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare”* (art. 3, comma 2); inoltre, indica una serie di misure per ridurre i rischi, tra le quali risulta particolarmente cogente quella che invita ad **evitare l'esposizione dei lavoratori all'agente biologico**, prevedendo, ove ciò non sia possibile, che si debba almeno cercare



di ridurre la loro esposizione al livello più basso, attraverso la **“limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti”** (art. 6).

La stessa misura è prevista anche dall'art. 272 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), il quale dispone l'obbligo per il Datore di lavoro di attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti biologici o comunque per **“limita(re) al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici”** (comma 2, lett. b), pena applicazione delle sanzioni previste dall'art. 282 per il Datore di lavoro e i Dirigenti (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro) e dall'art. 283 per i Preposti (arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro).

E' indubbio che alla luce dell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19 tutti i lavoratori, indipendentemente dall'attività professionale che svolgono, possono essere, chi più chi meno, esposti al rischio di contrarre la **“Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2”** (SARS-CoV-2), anche in considerazione del fatto che, purtroppo (è ormai notorio), i vaccini somministrati non garantiscono la prevenzione dall'infezione o dal contagio dal virus (art. 3 ter, 4, 4 bis e 4 ter della Legge n. 44/2021) ma solo una prevenzione dallo sviluppo della malattia grave (cfr. foglietti illustrativi alias “bugiardini”).

Pertanto, considerato che:

- ogni lavoratore ha diritto ad un **“ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato”** ovvero ad un **“elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro”**, come previsto dal principio 10 del [Pilastro europeo dei diritti sociali](#);
- la cessazione, a far data dal 15 ottobre 2021, del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ed il contestuale rientro in presenza del personale dipendente, sono stati sempre subordinati, dagli stessi provvedimenti governativi che hanno disposto in tal senso, al **“rispetto delle**



misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità” (D.P.C.M. 22 settembre 2021) ovvero al “rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità” (D.M. 8 ottobre 2021);

- finchè non cesserà lo stato emergenziale, sussiste per i Datori di lavoro l'obbligo di attuare quanto previsto nell'ultimo *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro* (tutt'ora vigente), sottoscritto il 6 aprile 2021, il quale impone che **“la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”** e che, al fine del contrasto e contenimento della diffusione del virus, le Amministrazioni devono continuare a **favorire il lavoro “agile”, in quanto “utile e modulabile strumento di prevenzione”**.

si invita codesta Amministrazione ad adottare, con la massima urgenza, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 81/2008, tutte le misure possibili di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, idonee ad evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori al rischio di agenti biologici.

A tal proposito, si è del parere che codesta Amministrazione, come prima cosa, debba rivedere, a tutela dei propri dipendenti e a salvaguardia della salute pubblica, i processi organizzativi adottati nel mese di ottobre u.s. per il rientro in presenza del personale dipendente, disponendo che l'attività lavorativa, per tutta la durata dello stato di emergenza, sia svolta in modalità “agile” in tutti quei casi ove non è necessaria la presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, anche superando sia il limite delle otto o dieci giornate mensili, stabilito con la recente Determina dirigenziale n. 136928 del 29/11/2021, sia il vincolo posto dal D.M. 8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica



FUNZIONE PUBBLICA

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione, secondo il quale la prestazione in presenza deve essere prevalente a quella svolta in modalità “agile”.

Al riguardo, si tenga debitamente conto che, in base alla cosiddetta “gerarchia delle fonti” del diritto, le disposizioni del D.M. 8 ottobre 2021 (fonte secondaria) soccombono di fronte alle altre disposizioni normative qui richiamate (il D.Lgs. n. 81/2008, la Direttiva 2020/739/CE e la Direttiva 2000/54/CE), essendo queste ultime, rispetto alle prime, di grado gerarchico superiore (fonte primaria interna e/o esterna) e, peraltro, riguardanti materia di rilevanza costituzionale, legata al diritto fondamentale ed inderogabile alla salute (art. 32 Cost.), al cui mancato rispetto potrebbe corrispondere l'esperibilità di azioni giurisdizionali.

In alternativa al lavoro “agile”, si chiede a codesta Amministrazione di adottare ed incentivare, quale altra idonea misura di prevenzione e contenimento ai contagi da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro, quella del lavoro da remoto o del “telelavoro” che, già disciplinato da specifiche norme (legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70), è stato recentemente rinnovellato dalle Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche (emanate il 30/11/2021 dal Ministro per la pubblica amministrazione) e dalla preintesa sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 (sottoscritta all'ARAN il 21/12/2021).

Per concludere, è appena il caso di palesare che la mancata attuazione di misure di prevenzione in grado di limitare al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio di agenti biologici, quale potrebbero essere quelle dell'estensione del numero di giornate lavorative in modalità “agile” o del “telelavoro”, sarebbero già in astratto sufficienti a determinare in capo al Datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall'art. 2087 c.c., una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro. Infatti, si prefigurerebbe, in tale



FUNZIONE PUBBLICA

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze

ipotesi, un reato omissivo improprio o reato commissivo (art. 40, comma 2, c.p.) e, nello specifico, il Datore di lavoro risponderebbe del reato di lesioni di cui all'art. 590 c.p. oppure di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p., oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Si confida nella pronta adozione da parte di codesta Amministrazione di queste semplici ed immediate misure di prevenzione per la riduzione del rischio di contagio che, preservando la funzionalità e continuità dei servizi nell'interesse della collettività, consentirebbero al datore di lavoro di adempiere all'obbligo di salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.), tanto di quelli posti in lavoro "agile" o "telelavoro", quanto degli altri chiamati a svolgere la prestazione in presenza.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento.

Michele Tedone
Coordinatore Nazionale MEF
Federazione UGL Funzione Pubblica